



Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).

Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

Ordinanza del sindaco n. 4/2025

Oggetto: LIMITAZIONI AL TRAFFICO PER IL SUPERAMENTO E/O IL RISCHIO DI
SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - 2025-2026

IL SINDACO

premesso che con deliberazione n. 1387 di data 1 agosto 2018 la Giunta provinciale ha approvato il nuovo Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 9 e 13 del D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010;

considerato che il Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria rappresenta lo strumento di pianificazione e coordinamento delle strategie d'intervento volte a garantire la tutela della qualità dell'aria ambiente nel territorio provinciale e individua le misure da adottare nel breve e lungo periodo per ridurre le emissioni inquinanti prodotte dai principali settori di attività;

considerato che il Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria ha evidenziato come lo stato di qualità dell'aria su tutto il territorio provinciale sia sostanzialmente buono secondo gli standard europei e nazionali, con un trend di riduzione delle concentrazioni di tutti gli inquinanti negli ultimi anni;

considerato che, permanendo ancora livelli superiori ai limiti di legge per l'inquinante biossido di azoto (NO₂) al 2018, il Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria ha confermato la necessità di limitare il traffico, ed in modo particolare la circolazione dei veicoli diesel, in quanto principali responsabili dell'emissione degli ossidi di azoto;

considerato che tali limitazioni del traffico sono maggiormente necessarie e potenzialmente più efficaci se adottate nel periodo invernale, il più critico per la qualità dell'aria a causa delle sfavorevoli condizioni di ristagno degli inquinanti negli strati bassi dell'atmosfera;

considerato che la Provincia Autonoma di Trento ha adottato la deliberazione n. 1676 di data 25 ottobre 2019 *"Attuazione del Piano provinciale di tutela di qualità dell'aria con riferimento ai provvedimenti di carattere strutturale per il contenimento degli inquinanti atmosferici durante il periodo invernale"*;

dato atto che tale deliberazione approva, in attuazione del Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria, le *"Direttive per l'adozione di provvedimenti di carattere strutturale per il contenimento degli inquinanti atmosferici durante il periodo invernale"*, quale allegato parte integrante del provvedimento, e dispone la revoca della precedente deliberazione della Giunta provinciale n. 368 del 4 marzo 2011;

SERVIZIO TRANSIZIONE ECOLOGICA, VERDE E PARCHI



considerato che tale deliberazione provinciale, disponendosi in armonia con il Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria, prevede l'obbligo di adottare provvedimenti di limitazione del traffico per il Comune di Trento, in quanto i dati del monitoraggio della rete di misura provinciale evidenziano concentrazioni di biossido di azoto (NO₂) al 2018 ancora superiori al limite nel solo territorio urbano del Comune di Trento, segnatamente per la centralina di monitoraggio di Via Bolzano;

considerato che tale deliberazione conferma le misure già proposte nella precedente DGP 368/2011, consistenti nel vietare la circolazione di tutti i veicoli Euro 0, i veicoli diesel Euro 1 e Euro 2 e i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nel periodo dall'1 novembre al 31 marzo;

considerato che la DGP 1676/2019 prevede inoltre che possa essere disposta da parte delle Amministrazioni comunali l'estensione delle predette fasce orarie così come l'estensione dei divieti anche alle classi Euro superiori per i veicoli diesel, e che i provvedimenti di limitazione del traffico previsti possano essere annualmente sottoposti ad integrazioni e modificazioni in funzione dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria;

considerato che, per quanto riguarda l'andamento dei dati di qualità dell'aria per il biossido di azoto NO₂ nella stazione di monitoraggio di Via Bolzano, a partire dall'anno 2020 non sono più stati registrati superamenti del valore limite della media annuale;

considerato che nel 2021 l'Amministrazione comunale ha deciso di estendere le limitazioni al traffico per il superamento e/o il rischio di superamento dei livelli di inquinamento atmosferico per il periodo invernale 2021-2022 introducendo il divieto di circolazione anche per i veicoli diesel Euro 3, con una deroga al divieto per i mezzi adibiti al trasporto merci (categorie N1-N2-N3) diesel Euro 3, utilizzati per motivazioni di lavoro inerenti attività commerciali, imprenditoriali e artigianali;

considerato che in seguito anche ai confronti avvenuti con i rappresentanti delle Associazioni di categoria a partire dalla stagione invernale 2024-2025, è stato stabilito di togliere la deroga per i mezzi adibiti al trasporto merci (categorie N1-N2-N3) alimentati a gasolio Euro 3, e introdurre invece la deroga per: *“autoveicoli alimentati a gasolio di classe ambientale Euro 3 classificati per trasporti specifici e uso speciale, di cui all'art. 54 comma 1 lettere f) e g) del D.Lgs. 285/1992 e all'art. 203 del DPR 495/1992 e veicoli alimentati a gasolio di classe ambientale Euro 3 classificati come mezzi d'opera, di cui all'art. 54 comma 1 lettera n) del D.Lgs. 285/1992”*;

considerato che dai dati della rete di monitoraggio gestita dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente emerge una situazione della qualità dell'aria nel Comune di Trento con un trend di progressiva e significativa riduzione della concentrazione degli inquinanti;

considerato peraltro che il 10 dicembre 2024 è entrata in vigore la direttiva 2024/2881/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa e che tale direttiva stabilisce il rispetto entro il 2030 di limiti per la qualità dell'aria significativamente più bassi rispetto a quelli attuali, maggiormente allineati alle Raccomandazioni fornite dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per i principali inquinanti nelle sue Linee guida pubblicate a settembre 2021;

considerato che l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente nell'ambito del Coordinamento tra Stato e Regioni in materia di qualità dell'aria collabora con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai lavori che porteranno al recepimento di tale direttiva entro il 2027 ed ha già intrapreso un percorso di valutazione al fine di individuare gli inquinanti e le zone a rischio di superamento dei nuovi limiti, nonché le misure che dovranno essere adottate al fine di garantire il rispetto dei limiti stessi, che comporteranno



l'aggiornamento della pianificazione provinciale sul tema della qualità dell'aria;

considerato che l'Amministrazione comunale ritiene prioritaria la necessità di proseguire nell'attuazione di azioni per il miglioramento della qualità dell'aria, anche in vista dei nuovi obiettivi europei al 2030;

stabilito pertanto, di emettere l'ordinanza di limitazione al traffico per il superamento e/o il rischio di superamento dei livelli di inquinamento atmosferico per il periodo invernale 2025-2026 riproponendo nell'ordinanza le medesime limitazioni dello scorso anno, consistenti nel vietare la circolazione di tutti i veicoli classificati Euro 0, i veicoli alimentati a gasolio classificati Euro 1, Euro 2 e Euro 3, i motocicli e ciclomotori a due tempi classificati Euro 1, tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nel periodo dall'1 novembre 2025 al 31 marzo 2026;

dato atto altresì che sussiste il divieto di bruciare all'aperto i residui vegetali (sterpaglie, residui di potatura, etc.) come stabilito dall'art. 28 del Regolamento di Polizia Urbana;

dato atto che nell'ambito degli interventi da porre in essere per il contenimento dell'inquinamento dell'aria urbana si ritiene necessario annoverare anche il rispetto delle temperature massime negli edifici di proprietà pubblica oltre che la sensibilizzazione dei cittadini al rispetto delle temperature massime degli edifici privati e alla corretta gestione degli impianti di riscaldamento;

attesa inoltre la necessità di intervenire sugli autoveicoli che trasportano materiali polverosi, prescrivendone la copertura dei carichi con teli o in alternativa bagnando il materiale;

rilevato che la presente ordinanza rientra nelle proprie competenze ai sensi dell'art. 60, comma 3 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

visto il D.Lgs. n. 155 di data 13 agosto 2010 recante "Attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1676 di data 25 ottobre 2019;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1387 di data 1 agosto 2018;

visto il Regolamento di Polizia urbana approvato con deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2004 n. 11 e s.m.i.;

visti gli artt. 5, c. 3, 6, 7, 37 e 54 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo codice della strada";

visto l'art. 203 del DPR 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

INVITA

tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico, di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale ed il *car-pooling*, nonché gli spostamenti in bicicletta ed a piedi, a mantenere in efficienza i dispositivi di combustione e scarico dei veicoli, a gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione secondo quanto previsto dalla specifica normativa, utilizzando solo le tipologie di combustibili previste dalla legge per una corretta combustione, e gestendo gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti, a gestire correttamente gli impianti a biomassa utilizzando legna secca e non trattata e mantenendo in efficienza gli impianti



rivolgendosi a personale esperto per l'installazione e la pulizia del camino;

INVITA ALTRESI'

in caso di situazione di emergenza, a non utilizzare impianti a biomassa (legna) presso le abitazioni civili dotate anche di altri sistemi di riscaldamento funzionanti a gas o a gasolio;

ORDINA

su tutte le strade di competenza comunale all'interno del territorio amministrativo del Comune di Trento l'istituzione di divieto di transito dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì nel periodo compreso fra il 01 novembre 2025 ed il 31 marzo 2026 ad:

1. ogni sorta di veicolo alimentato a benzina avente livelli di emissione classificati "EURO 0" (vedi tabella riferimento di cui in allegato);
2. ogni sorta di veicolo alimentato a gasolio avente livelli di emissione classificati "EURO 0" e "EURO 1" "EURO 2" e "EURO 3" (vedi tabella riferimento di cui in allegato);
3. ogni sorta di motociclo e ciclomotore a 2 tempi avente livelli di emissione classificati "EURO 0" e "EURO 1" (vedi tabella riferimento di cui in allegato);

ORDINA ALTRESI'

che il trasporto di carichi polverosi effettuato con qualsiasi veicolo, nell'ambito di tutto il territorio comunale, avvenga previa copertura con teli idonei o in alternativa previa bagnatura del carico;

RICORDA

che vige il divieto di bruciare all'aperto i residui vegetali in base a quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del Regolamento di Polizia Urbana;

Sono escluse dal divieto di transito le seguenti strade comunali:

- Via Alto Adige (è ammessa la circolazione sulla nuova rotatoria posta in corrispondenza dell'intersezione formata dalle vie Carpenedi, Alto Adige, Palazzine, Crosare, Bolzano e Sant'Anna);
- le strade comprese nella zona industriale Spini di Gardolo - per consentire i collegamenti tra le aziende ivi insediate con Via Alto Adige, S.P. 235, lo svincolo autostradale Trento Nord, Via Innsbruck e Via S. Sebastian;
- Via San Rocco (da inizio centro abitato Trento posto sulla S.S. 349 a Via Galassa), Via Galassa (tratto compreso tra Via De Riccabona e Via San Rocco/Via Torricelle), Via De Riccabona, Via Conci, Via Menguzzato (tratto compreso tra Via Conci e via Mach), Via Mach, la rotatoria di Via di Madonna Bianca (Trento sud) e Via dei Marinai d'Italia, al solo scopo di consentire il collegamento tra la S.S. 349 della Val d'Assa e Pedemontana Costo (Fricca) e la tangenziale sud;



- Via Sanseverino (tratto compreso tra Via Monte Baldo e accesso a tangenziale ovest in prossimità dello svincolo di Ravina) per permettere l'utilizzo del Parcheggio Monte Baldo;
- Via Jedin nel tratto compreso tra la rotatoria di accesso/recesso alla tangenziale e Via Sanseverino;
- Via Brescia (tratto compreso tra Strada della Gardesana per Trento e la rotatoria di Piedicastello) per consentire l'accesso e il recesso dal parcheggio Ex Italcementi in il Lung'Adige S. Nicolò;
- Via Dos Trento (tratto compreso tra Via Brescia e rotatoria Via Berlino) per consentire il collegamento tra la S.P. 85, la tangenziale ovest e l'Autostrada A 22;
- Via Castel di Gardolo
- Via Carpenedi;
- Via Fersina, tra l'intersezione con la tangenziale sud e la rotatoria posta nei pressi di Dolomiti Energia s.p.a.;
- Via di Costa S. Nicolò fino a Via del Ponte, nei pressi del ponte di Ravina, allo scopo di consentire il collegamento tra l'abitato e le linee del trasporto pubblico;
- Strada di Camponzin;
- Via Galassa, nel tratto compreso fra la rotatoria posta in corrispondenza dell'intersezione formata dalle Vie Asiago e Tambosi e Via De Riccabona, allo scopo di permettere l'accesso/recesso dall'area di parcheggio antistante la stazione ferroviaria di Villazzano;
- Via Caduti di Sardagna;
- Via Alto Sasso, lato sud, sulla parte destinata a parcheggio compresa tra Via Lodovico de Balzani e Via della Toresela;

Sono nel contempo estese le limitazioni ai seguenti tratti di strade di competenza provinciale all'interno del territorio comunale:

- S.P. 204 Povo-Villazzano-SS 47 (ovvero Via Tambosi, Via Valnigra, Via Castel di Pietrapiana, Via Dallafior, Via Mesiano, Strada della Valsugana);
- S.P. 131 2° tronco Maso Bolleri-Montevaccino (strada di collegamento tra Martignano e Montevaccino).

Sono esclusi dal divieto di transito i seguenti veicoli:

- ambulanze e autoveicoli adibiti a trasporto di prodotti farmaceutici di ospedali e farmacie;
- veicoli adibiti a trasporto pubblico e scolastico, a trasporto pubblico da piazza e da noleggio;
- veicoli delle Forze di Polizia statale e locale, delle Forze Armate e dei Servizi di Soccorso pubblico;



- veicoli adibiti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, pulizia strade e fognature;
- veicoli utilizzati per la distribuzione della posta;
- veicoli destinati all'assistenza domiciliare ed al trasporto dei pasti a domicilio;
- veicoli adibiti al servizio di persone portatrici di handicap e segnalati dall'apposito contrassegno di legge nonché veicoli immatricolati per il trasporto collettivo dei disabili;
- veicoli delle Amministrazioni pubbliche e delle società di servizio pubblico per interventi urgenti ed inderogabili;
- autovetture con targa straniera condotte da persone residenti all'estero;
- veicoli impiegati da operatori commerciali per fiere e/o mercati che si svolgono sul territorio comunale per il solo transito dalla sede al posteggio in concessione o viceversa;
- mezzi agricoli e macchine operatrici limitatamente alle operazioni improrogabili;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone affette da malattie invalidanti e sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione;
- veicoli di clienti di esercizi alberghieri provenienti da fuori provincia;
- veicoli a servizio dei ministri di culto per l'esercizio delle loro funzioni;
- autoveicoli alimentati a gasolio di classe ambientale Euro 3 classificati per trasporti specifici e uso speciale, di cui all'art. 54 comma 1 lettere f) e g) del D. Lgs. 285/1992 ed all'art. 203 del DPR 495/1992 e veicoli alimentati a gasolio di classe ambientale Euro 3 classificati come mezzi d'opera, di cui all'art. 54 comma 1 lettera n) del D. Lgs. 285/1992.

Sono temporaneamente sospese tutte le altre ordinanze in contrasto con la presente.

La Polizia Locale è autorizzata a concedere deroghe scritte e motivate alla presente ordinanza, purché siano correlate ad interessi pubblici rilevanti, ovvero a comprovate situazioni di emergenza o comunque ad altre motivate circostanze non fronteggiabili in tempi successivi, attestata dall'interessato in un'apposita istanza inoltrata almeno 5 giorni prima via mail allegando una copia del documento di riconoscimento.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa ex art. 7 c. 13 bis del vigente Codice della Strada.

La violazione dell'obbligo di copertura o di bagnatura del carico per i veicoli che trasportano materiali polverosi è punita con la sanzione amministrativa da euro 89,00 ad euro 534,00 ai sensi del Regolamento Comunale per le Sanzioni Amministrative Pecuniarie approvato con delibera 15 gennaio 2002, n. 3 e ss.mm.

La presente ordinanza entrerà in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, che dovrà essere posta in opera a cura del Servizio Gestione Strade e Fabbricati di quest'Amministrazione, dandone avviso contemporaneamente al Comando di Polizia Locale (tel. 0461 – 889111).



È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente e di farla osservare.

dispone che

La presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio;
- apposizione di idonea segnaletica in loco, secondo le prescrizioni del Codice della Strada;
- comunicazione, data la particolarità e specificità del provvedimento, agli organi di informazione, al fine di garantire la tempestiva divulgazione.

L'eventuale sospensione di efficacia della presente ordinanza sarà resa nota mediante:

- rimozione o copertura della relativa segnaletica stradale di preavviso e di divieto;
- comunicazione agli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione;

avvisa che

contro gli inadempienti si procederà a norma di legge.

ricorda che

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art. 37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs 9 luglio 2010, n 104 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dall'avvenuta notifica, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa o in alternativa potrà ricorrere entro 120 giorni dall'avvenuta notifica, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199.

Allegati formanti parte integrante della presente:

- 1) Cartello 2025
- 2) Tabella emissioni inquinanti 2025

Visto
f.to RICCHI PAOLA

Il Sindaco
IANESELLI FRANCO

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).



Destinatari:

AGOSTINI AUGUSTO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - ANMIL
Automobile club - AC - Sede di Trento
BENESPERI CLAUDIA
COMANDO CARABINIERI STAZIONE DI TRENTO (autorizzazioni musica/cantieri)
CONFCOMMERCIO TARENTINO
COOPERATIVA SERVIZIO TAXI TRENTO SCARL
CTA - CONSORZIO TARENTINO AUTONOLEGGIATORI
Circoscrizione Argentario
Circoscrizione Bondone
Circoscrizione Centro Storico Piedicastello
Circoscrizione Gardolo
Circoscrizione Mattarello
Circoscrizione Meano
Circoscrizione Oltrefersina
Circoscrizione Povo
Circoscrizione Ravina Romagnano
Circoscrizione San Giuseppe Santa Chiara
Circoscrizione Sardinia
Circoscrizione Villazzano
Componente URP
Confartigianato - Associazione artigiani e piccole imprese della Provincia di Trento
Confindustria - Associazione industriali della Provincia di Trento
Consorzio dei comuni trentini
Corpo permanente vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento
DEGASPERI CAMILLO
DOLOMITI AMBIENTE SRL
DOLOMITI ENERGIA SPA
INIZIATIVE CONFESERCENTI SRL
MINISTERO DEGLI INTERNI
Nardelli Matteo
PAT - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
PAT - Dipartimento infrastrutture e trasporti
PAT - Servizio Gestione Strade
PAT - Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza
PAT - Ufficio di Gabinetto del Presidente
POLI FERNANDO
POLIZIA DI STATO - SEZIONE POLIZIA STRADALE DI TRENTO
SALTORI ANDREA TARENTINO TRASPORTI ESERCIZIO
SET DISTRIBUZIONE SPA
Segreteria Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni
Servizio Circoscrizioni e Servizi Demografici
Servizio Gestione Strade e Fabbricati
Servizio Polizia Locale
Servizio Transizione Ecologica, Verde e Parchi
TARENTINO TRASPORTI ESERCIZIO VIABILITA'
TURRINA ELIANA
Trentino mobilità
UFFICIO STAMPA COMUNE DI TRENTO
UNIFARM S.P.A.



COMUNE DI TRENTO

Ufficio Cerimoniale, grandi eventi e relazioni con il pubblico

Ufficio Mobilità sostenibile

Ufficio Protocollo e Archivio

Ufficio Reti Tecnologiche